



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati:

dott. Massimo Palescandolo

Presidente

dott. Fabio Di Lorenzo

Giudice

dott. Valentina Vitulano

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 13.12.2017, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti del procedimento n. R.G. 5/2016 avente ad oggetto la proposta di concordato preventivo formulata dalla società Rizzo- Bottiglieri -De Carlini Armatori S.p.a. (da ora RBD);

Vista la relazione dei Commissari Giudiziali del 22.6.2017 sull'esito delle voti manifestati nel corso dell'adunanza dei creditori del 31.5.2017 e delle adesioni pervenute, ex art. 178 L.F., nei venti giorni successivi alla predetta adunanza e, comunque, entro il termine del 20.6.2017;

Considerato che in tale relazione i Commissari hanno attestato che entro i prescritti termini non è stata raggiunta la maggioranza dei crediti complessivi ammessi al voto nè la maggioranza per classi ai sensi dell'art. 177 L.F. e hanno dichiarato che la proposta di concordato non è stata approvata;

Considerato che in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177, co. 1, L.F., trova applicazione l'art. 162, co. 2, L.F., secondo cui il tribunale, a cui il giudice delegato deve riferire senza ritardo, deve disporre la convocazione del debitore in camera di consiglio, al fine di procedere alla dichiarazione di inammissibilità;

Visto il decreto del 6.7.2017 con il quale il Collegio, ha fissato ai sensi dell'art. 162 comma L.F. udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 162 comma 2 L.F. e per l'eventuale dichiarazione di insolvenza, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 2 D.lgs. n. 270/99 o di fallimento ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 15 L.F., e ciò per la pendenza dei procedimenti prefallimentari n 141/14 - 142/14 e da ultimo quello n. 121/2017 sopraggiunto alla suddetta fissazione di udienza ;

Ritenuto che, in base alla relazione dei Commissari sull'esito delle votazioni e alle verifiche eseguite, deve constatarsi la mancata approvazione della proposta di concordato introduttiva del procedimento in epigrafe indicato per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dagli artt. 177 e 178 l. f.;

ritenuto che per effetto del mancato raggiungimento delle maggioranze di voto di cui agli artt. 177 e 178 l. f., va dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 179 L. F.;

Visti gli artt. 179, 177 e 162 L.F.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla società Rizzo-Bottiglieri -De Carlini Armatori S.p.a introduttiva dal procedimento n. rg. 5/2016;

Provvede con separato provvedimento sulla procedura ex art. 3 e 7 Dlgs n. 270/99 e quelle  
prefallimentari già aperte ed in corso.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018.

Il Presidente  
dott. Massimo Palescandolo

Il giudice relatore  
dott. Valentina Vitulano

